

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-626 del 14/03/2016
Oggetto	Rif SUAP 2015.VI/9.5/47. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Bertorelli srl per insediamento di Parma. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-642 del 14/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici MARZO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n°5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n°35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n°160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il DPR 160/2010;
- il DPR 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di

G.R. n. 1860/2006;

- il P.T.A. Regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale - AUA);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di A.U.A.;
- la classificazione acustica del Comune territorialmente competente;

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Edilizia Privata con prot. n. 121598 del 06/07/2015, acquisita al protocollo provinciale n. 47023 del 06/07/2015, presentata dalla Ditta Bertorelli Srl, nella persona del Sig. Maurizio Bertorelli in qualità di Legale Rappresentante e gestore, con sede legale in Parma, via

Cremonese n. 142/B e insediamento ubicato al medesimo indirizzo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta**, per cui la Ditta ha dichiarato che nulla è mutato nelle condizioni di esercizio alla base dei contenuti dell'Iscrizione alla posizione n.10 del registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta Bertorelli S.r.l. con Determinazione del Dirigente n.2834 del 04/12/2013 (su sostituzione e annullamento della precedente Det. n.2307 del 09/10/2013 di Rinnovo Iscrizione), procedimento concluso con Provvedimento del SUEI del Comune di Parma prot. n. 8107 del 17/01/2014;
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** per cui la Ditta ha dichiarato che nulla è mutato nelle condizioni di esercizio alla base di quanto autorizzato. La Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera a seguito di voltura della Determinazione del Dirigente N. 3290 del 11/10/2010, rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta Giorgio Bertorelli S.n.c. di Bertorelli Maurizio e C., avvenuta con Provvedimento del SUEI del Comune di Parma prot. n. 49210 del 19/03/2013;
  - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 0 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per cui Sig. Maurizio Bertorelli in qualità di legale rappresentante della Ditta in oggetto ha fornito una dichiarazione in cui si legge che *"...per quanto riguarda l'impatto acustico...la Ditta è in possesso di "nulla osta acustico" rilasciato dal Comune di Parma...nulla è mutato nelle condizioni di esercizio alla base del rilascio del sopra citato titolo autorizzativo..."*;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "commercio all'ingrosso di rottami e cascami - recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;

- i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere della Provincia di Parma inviata con nota prot. n. 54289 del 04/08/2015:
- parere favorevole in merito agli aspetti di competenza (rifiuti, scarichi idrici, rumore ed emissioni in atmosfera), espresso da ARPA con nota Pg.Pr. n. 9886 del 31/08/2015, acquisito al prot. Prov. n. 57904 del 31/08/2015, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IREN Acqua Gas SpA con nota prot. HG005746-2015-P del 03/11/2015, acquisito al prot. provinciale n. 69948 del 04/11/2015, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 204872 del 10/11/2015, acquisito al prot. provinciale n. 71369 del 11/11/2015, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

- che la Provincia di Parma con nota prot. n. 77087 del 10/12/2015 ha richiesto al Servizio Territoriale di ARPA la verifica delle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera, a fronte di rilevate incongruenze con quanto prescritto per la matrice rifiuti;
- il parere favorevole, riconsiderato in merito alla matrice emissioni in atmosfera, espresso da ARPAE con nota Pg.Pr. n. 638/2016 del 21/01/2016, acquisito al prot. Pg.Pr. n. 1870/2016 del 16/02/2016 su trasmissione del Comune di Parma, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

#### **RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Bertorelli srl, nella persona del Sig. Maurizio Bertorelli in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Parma, via Cremonese n. 142/B e insediamento ubicato al medesimo indirizzo, relativamente all'esercizio dell'attività "commercio all'ingrosso di rottami e cascami – recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte Quarta - Iscrizione alla posizione n°10 del registro provinciale;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

e sulla base di valutazioni di ARPA e del Comune di Parma sopra indicate, si prende atto della dichiarazione della Ditta sopra richiamata in merito alla **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IREN Acqua Gas SpA in data 03/11/2015 prot. HG005746-2015-P e nel parere espresso dal Comune di Parma in data 10/11/2015 prot. n. 204872 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del titolare per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere ARPAE Pg.Pr. n. 638/2016 del 21/01/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, fatti salvi i diritti di terzi per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia D.M. 5/2/98 e s.m.i.	Codici CER	Attività di recupero	Potenzialità (t/anno)
1.1	150101, 150105, 150106, 200101	R13	50
2.1	101112, 150107, 160120 170202, 191205, 200102	R13	50
3.1	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R13	8.250
3.2	110501, 110599, 100899, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13	3.100
3.3	150104, 150105, 150106, 191203	R13	300
3.5	150104, 200140	R13	400
4.6	110299, 110599	R13	35
5.1	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	1.250
5.2	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	100
5.5	160801	R13	5
5.7	170402, 170411	R13	50
5.8	160118, 160122, 170401, 170411	R13	160
5.9	170411	R13	40
5.14	100210, 120101, 120102, 120103	R13	100

5.18	100299	R13	30
5.19	160214, 160216, 200136	R13	500
6.2	070213, 120105, 160119, 160306, 170203	R13	50
6.5	070213, 120105, 160119	R13	50
7.10	120101, 120102, 120103, 120104, 120117, 120121	R13	100
7.29	170604	R13	10
9.1	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	100
10.2	160103	R13	50

per una potenzialità complessiva annuale di messa in riserva (R13) pari a **14.780 ton**,  
 e una capacità istantanea di deposito di: 1.790 ton (5.377 mc);  
 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere AUSL Prot. n. 54504 del 04/07/2013 (prot. Prov. n. 47674 del 04/07/2013) emesso entro il procedimento di rinnovo iscrizione 2013;
- b) ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti della tipologia 1.1, 2.1 deve essere effettuato in un cassone scarrabile coperto per evitare che i rifiuti siano esposti agli agenti atmosferici;
- d) per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nella presente iscrizione, essendo per esse accordata la sola messa in riserva R13, i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- e) potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione presso l'impianto di trattamento;
- f) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità; questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a

disposizione degli organi di Controllo;

- g) potranno essere ritirati rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno, come previsto dal riformulato assetto normativo (art.193, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di prossima entrata in vigore,
- h) la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo formulario, l'altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del cod. fiscale; in caso di registrazione tramite software dedicato che consenta di registrare le informazioni suddette in campi appositi, la registrazione potrà essere effettuata su unico registro su supporto informatico, mantenendo distinti i conferimenti provenienti da privati cittadini rispetto a quelli da imprese;
- i) dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
- j) la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione del 28/02/2013 e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- k) per quanto riguarda i rifiuti conferibili relativi alla tipologia 5.19, questi potranno essere solo rifiuti costituiti da "strumenti elettrici ed elettronici, utensili industriali fissi di grandi dimensioni", come individuato al punto 6 dell'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005 oppure da "grandi elettrodomestici fissi di grandi dimensioni" come individuato al punto 1 dell'allegato 1B dello stesso decreto e così come dichiarato dalla Ditta nella Comunicazione (pag. 8 della R.T.);
- l) tali rifiuti, potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato o dotato di iscrizione di cui all'articolo 216 del succitato Decreto Legislativo, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152.2006 e s.m.i.. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento presso idonei impianti regolarmente autorizzati, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto, mediante emissione di formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.) sul quale dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto, certificato tramite pesatura;
- m) sul registro di carico/scarico dei rifiuti, dovranno essere registrati gli scarichi dei rifiuti in uscita dall'impianto, prima della vendita a ditte autorizzate al recupero degli stessi;
- n) al verificarsi delle condizioni tecniche sufficienti per sostituire l'impianto di pressa-cesoia alimentata

con motore a gasolio con una presso-cesoia ad alimentazione elettrica, priva di emissioni in atmosfera, come dichiarato dalla Ditta nella comunicazione di Rinnovo e chiarito in Conferenza di Servizi, la Ditta è tenuta a:

- comunicare con anticipo di 15 giorni la data di definitiva dismissione di tale impianto alimentato a gasolio e a chiedere la contestuale archiviazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma con Det. 3290/2010 e s.m.i. che, in caso di mancata archiviazione, resta valida fino al 10/10/2025;
  - entro 30 giorni dall'entrata in funzione della nuova pressa-cesoia dovrà essere effettuata una nuova Valutazione di impatto acustico, secondo modalità da concordarsi con ARPAE, per la valutazione dell'impatto del nuovo macchinario;
- o) entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC; copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
- denominazione della ditta;
  - classe attività;
  - partita IVA;
  - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20\_\_;
- p) qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- q) ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvederà al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma, Comune di Parma e IRETI SpA.

ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente dal SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Dott. Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico dott. Francesco Piccio*

*Rif. Sinadoc: 6747/2016*

IL DIRIGENTE della SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*